




CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

20/16/CU8/C5

Conspecto a caso di  
relative  
20/2/200  


**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO  
RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL  
DECRETO LEGISLATIVO 15 NOVEMBRE 2017, N. 183, DI  
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2015/2193 DEL  
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 25 NOVEMBRE  
2015, RELATIVA ALLA LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI  
NELL'ATMOSFERA DI TALUNI INQUINANTI ORIGINATI DA  
IMPIANTI DI COMBUSTIONE MEDI, NONCHÉ PER IL RIORDINO  
DEL QUADRO NORMATIVO DEGLI STABILIMENTI CHE  
PRODUCONO EMISSIONI NELL'ATMOSFERA, AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 12 AGOSTO 2016, N. 170.**

**Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 9, comma 1, del  
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.**

***Punto 8) O.d.g. Conferenza Unificata***

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole, condizionato all'accoglimento delle proposte emendative concordate con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, riportate nel testo a fronte allegato.

Roma, 20 febbraio 2020

ALLEGATO

Schema di d.lgs. recante disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 183/2017 di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170.

PROPOSTE DI MODIFICA CONDIVISE DALLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Proposte Coordinamento a seguito della riunione tecnica del 21 gennaio 2020	Motivazioni	Valutazione del Ministero
<p>Schema di d.lgs. recante disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 183/2017 di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170.</p> <p style="text-align: center;"><b>ART. 1</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</i></p> <p><b>1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:</b></p> <p>a) all'articolo 268, comma 1:</p> <p>1) dopo la lettera f) è inserita la seguente:</p> <p>“<i>f-bis) emissioni odorigene: emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena;</i>”;</p> <p>2) la lettera mm) è sostituita dalla seguente:</p> <p>“<i>mm) solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, senza subire trasformazioni chimiche, al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante;</i>”;</p> <p>b) all'articolo 269:</p> <p>1) al comma 4, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:</p> <p>“<i>I valori limite di emissione sono identificati solo per sostanze e parametri valutati pertinenti in relazione al ciclo produttivo e sono riportati nell'autorizzazione unitamente al metodo di monitoraggio di cui all'articolo 271, comma 18;</i>”;</p> <p>2) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:</p> <p>“<i>La variazione del gestore costituisce una modifica non sostanziale dello stabilimento soggetta alla specifica procedura prevista dal comma 11-bis;</i>”;</p> <p>3) dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:</p> <p>“<i>11-bis. La variazione del gestore dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore all'autorità competente entro dieci giorni dal perfezionamento dell'atto che ha determinato il subentro. Il seguente aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla data di perfezionamento dell'atto che ha determinato il subentro. La presente procedura non si applica se, congiuntamente alla variazione del gestore, è effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento.</i>”</p> <p>11-ter. In caso di trasferimento di una parte di uno stabilimento il gestore cessionario richiede il rilascio dell'autorizzazione per la parte trasferita. L'autorizzazione applica la classificazione di cui all'articolo 268, comma 1, lett. i).</p>		<p>ACCOGLIBILE</p> <p>ACCOGLIBILE CON RIFORMULAZIONE</p> <p>“11-bis. La variazione del gestore dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore all'autorità competente entro dieci giorni dalla data di subentro indicata nel relativo atto. Il seguente aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla data di perfezionamento dell'atto che ha determinato il subentro. La presente procedura non si applica se, congiuntamente alla variazione del gestore, è effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento.”</p>

